



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

Settore Territorio e Urbanistica

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO
DOCUMENTALE ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI:
LEGGE 10/1991, D.LGS 192/2005 E SS.MM.II., LR 18/2015 E
REGOLAMENTO REGIONALE EMANATO CON DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO N. 2 DEL 31.07.2020**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 05 del 10.02.2023

PROVINCIA DELL'AQUILA

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DOCUMENTALE ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI: LEGGE 10/1991, D.LGS 192/2005 E SS.MM.II., LR 18/2015 E REGOLAMENTO REGIONALE EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO N. 2 DEL 31.07.2020

(Legge 10/1991 e ss.mm.ii., LR 18/2015, Regolamento Regionale Decreto n. 2/Reg. Del
31.07.2020)

Delibera di Consiglio Provinciale n. 05 del 10.02.2023

Art. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

- 1 Il presente Regolamento disciplina l'esecuzione degli adempimenti connessi alle verifiche dello stato di manutenzione, di esercizio nonché del rendimento di combustione degli impianti di climatizzazione degli edifici (detti anche impianti termici) nella Provincia dell'Aquila in attuazione della Legge 10/1991 nel rispetto della Direttiva europea 2010/31/UE e ss.mm.ii., della Legge Regionale 4 luglio 2015, n. 18 e del suo regolamento di attuazione (Art. 2, comma 1, della LR 18/2015) emanato con **Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 2 del 31.07.2020** (BURA n. 144 del 05.08.2020), *“Regolamento recante la definizione delle disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici a norma dell'articolo 2 comma 1 della Legge Regionale 4.07.2015 n.18”* entrato in vigore il 20.08.2020, di seguito **Regolamento regionale**.
- 2 Il presente Regolamento si applica sul territorio di tutti i Comuni della Provincia dell'Aquila con popolazione inferiore a quarantamila abitanti ai sensi dell'art.6 della L.R. n. 18/2015 e ss.mm..
- 3 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento e nel **Regolamento regionale e relativo Allegato A**, si rimanda alle norme UNI e CEI in vigore, alla Direttiva 2010/31/UE e ss.mm. e a alle norme nazionali.
- 4 Ai sensi dell'Art. 4 comma 1 del **Regolamento regionale**, la Provincia dell'Aquila,

realizza, con cadenza periodica, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al corretto esercizio degli impianti termici, e assicura che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali.

- 5 Altresì i sensi dello stesso art. 4 comma 2 del **Regolamento Regionale**, la Provincia può avvalersi per la gestione del servizio e per l'effettuazione di tutti gli adempimenti connessi, di un "organismo esterno" di specifica competenza tecnica, avente i requisiti di cui all'art. 20 del **Regolamento regionale** stesso.
- 6 All'organismo esterno la Provincia può affidare tutte le attività previste per l'attuazione delle norme sopra richiamate, ad eccezione delle funzioni non delegabili per legge, pertanto nel presente regolamento quando non esplicitamente nominato, le attività e le prerogative della Provincia si intendono attribuite all'organismo esterno, qualora presente.

Art. 2 DEFINIZIONI

- 1 Ai fini del presente Regolamento si applicano le definizioni di cui all'Art. 2 del **Regolamento regionale e del relativo Allegato A – Termini e definizioni**.

Art. 3 CERTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO

- 1 La certificazione degli impianti termici installati sul territorio provinciale avviene in conformità all'art. 18 e articoli collegati, del **Regolamento regionale**.
- 2 La certificazione dell'impianto termico è efficace per una durata coincidente con la periodicità di effettuazione del controllo di efficienza energetica a partire dalla data di effettuazione della certificazione stessa e comunque entro l'ultimo giorno del mese di riferimento.
- 3 La trasmissione della certificazione, redatta su modello conforme al rapporto di controllo tecnico e di efficienza energetica approvato ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 18/2015, deve essere effettuata esclusivamente in via telematica dalla ditta, incaricata dal Responsabile dell'impianto che ha eseguito il controllo di efficienza energetica.
- 4 La trasmissione telematica avviene presso la piattaforma provinciale dedicata cui ciascun manutentore accede con credenziali riservate rilasciate dalla Provincia a seguito di specifico accreditamento.

- 5 Il contributo per la copertura dei costi di cui all'art. 19 del **Regolamento regionale**, come definito al punto 21 dell'allegato A del medesimo **Regolamento regionale**, è stabilito sulla base delle tariffe, distinte per tipologia e potenzialità di impianto termico, che saranno stabilite con successivo Decreto del Presidente della Provincia. Sino alla emanazione di detto Decreto rimangono in vigore le tariffe approvate con Delibera di C.P. n. 36 del 30.06.2008 di cui all'Allegato "A" al presente Regolamento.
- 6 Per gli impianti costituiti da più generatori, per ogni generatore in più rispetto al primo, a servizio della stessa unità immobiliare, si applica lo stesso importo per le diverse potenze ridotto del 50%.
- 7 Il versamento dei contributi di cui sopra viene effettuato direttamente dalle imprese di manutenzione, che riverseranno i costi sugli utenti, con le modalità stabilite dalla Provincia, in base alla tipologia di gestione del servizio attuata (gestione diretta, appalto di servizio, concessione di servizio ecc.). Analogamente, in base al tipo di gestione, i contributi di cui sopra saranno soggetti ad IVA come per legge.
- 8 Le modalità di trasmissione, la regolarità, la validità temporale, i tempi di consegna e le sanzioni connesse alla certificazione, sono quelle stabilite dall'art. 18 del **Regolamento regionale**, ed indicate nella colonna "periodicità" della tabella riportata nell'Allegato "A".
- 9 In ogni caso vanno rispettati i limiti della periodicità definiti dalla Provincia o dall'organismo esterno, all'avvio della campagna di certificazione.
- 10 La mancata trasmissione delle certificazioni, o la trasmissione oltre i termini temporali previsti, da parte della ditta di manutenzione, oltre alle sanzioni previste nel **Regolamento regionale**, comporta l'obbligo di pagamento dell'eventuale ispezione a carico della ditta inadempiente, in solido con il responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto.
- 11 Non sono considerate efficaci le certificazioni pervenute oltre i termini di efficacia, di cui ai commi 8 e 9, o prive di contributo per la copertura dei costi di cui al comma 5 o trasmesse con modalità difformi da quelle stabilite dalla Provincia o dall'organismo esterno. In particolare affinché la certificazione si possa intendere rinnovata e efficace ai fini del pagamento dell'ispezione, deve essere effettuato nuovo controllo di efficienza energetica entro la scadenza del periodo di efficacia (Art. 15 comma 2 del **Regolamento regionale**: per impianti esistenti, due anni per potenza al focolare inferiore a 35 kW e un

anno per potenza al focolare superiore), e comunque entro e non oltre l'ultimo giorno del mese di riferimento. Il predetto nuovo controllo di efficienza energetica deve essere trasmesso entro il mese successivo all'effettuazione del controllo, a cura dell'impresa di manutenzione unitamente alla tariffa di certificazione con le modalità stabilite all'art. 18, del **Regolamento regionale** e del presente regolamento.

- 12 Nei casi di impianti con anomalie segnalate sul Rapporto di Controllo Tecnico e di Efficienza Energetica, il responsabile dell'impianto o il proprietario sono tenuti ad adeguare l'impianto entro 90 giorni perentori e darne comunicazione all'autorità competente entro il medesimo termine, ovvero a comunicare la dismissione dell'impianto termico.
- 13 Trascorso il termine di cui al comma precedente, in assenza di comunicazioni, l'autorità competente programma un'ispezione con onere a carico dell'utente e, in caso di ulteriore mancato adeguamento, attiva il procedimento di sospensione della fornitura gas ai sensi dell'articolo 16 comma 6 del D.lgs 164/2000 e dell'art. 17 comma 12 del **Regolamento regionale**.

Art. 4 ACCERTAMENTO DOCUMENTALE

- 1 Le certificazioni pervenute ai sensi del precedente art. 3 sono sottoposte ad accertamento documentale, come definito nel punto 1, dell'Allegato A del **Regolamento regionale**.
- 2 A norma dell'art. 18, comma 14, del **Regolamento regionale**, l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica, inviato ai fini della certificazione dell'impianto termico, è ritenuto sostitutivo dell'ispezione.

Art. 5 CONTRIBUTO PER LE ISPEZIONI

- 1 La Provincia dell'Aquila, ovvero l'organismo esterno delegato, effettua l'ispezione annuale su almeno il 5 per cento degli impianti censiti e/o attivi sul territorio provinciale.
- 2 Il contributo per le ispezioni onerose di cui al punto 22 dell'allegato A al **Regolamento regionale**, è dovuto solo per impianti non correttamente certificati ai sensi dell'art. 18 del **Regolamento regionale** stesso.
- 3 Le ispezioni a campione per impianti certificati da parte della Provincia, saranno senza onere a carico degli utenti.

- 4 Il contributo per la copertura dei costi delle ispezioni onerose, come definito al punto 22 dell'allegato A del **Regolamento regionale**, è stabilito in forma di tariffe, distinte per tipologia e potenzialità di impianto termico, che saranno stabilite con successivo Decreto del Presidente della Provincia. Sino alla emanazione di detto Decreto rimangono in vigore le tariffe approvate con Delibera di C.P. n. 36 del 30.06.2008 di cui all'Allegato "B" al presente Regolamento;
- 5 Qualora l'ispezione dell'impianto termico sia richiesta dall'utente, questi sarà tenuto al pagamento della tariffa relativa al controllo oneroso in base alla potenzialità dell'impianto così come indicato nei commi precedenti.
- 6 Le medesime tariffe si applicano per le ispezioni ripetute in seguito a mancato adeguamento da parte del responsabile dell'impianto, di cui all'art. 17, comma 11 del **Regolamento regionale**.
- 7 Al momento dell'ispezione l'utente dovrà rilasciare, all'ispettore, attestazione dell'avvenuto versamento del costo dell'ispezione stessa secondo le tariffe sopra riportate.

Art. 6 ESECUZIONE DELLE ISPEZIONI

- 1 Le ispezioni sono programmate con i criteri di cui al **Regolamento regionale**.
- 2 Le ispezioni saranno effettuate previo avviso all'utente (responsabile dell'impianto o al proprietario) sui tempi e sulle modalità per l'esecuzione dei controlli sul campo secondo la seguente procedura:
 - per mezzo di comunicazione scritta da inviare all'utente in tempo utile entro 10 giorni prima della data programmata per il controllo trasmessa a mezzo posta ordinaria, ovvero a mezzo A/R o PEC per impianti per i quali l'utente abbia opposto rifiuto all'accesso o si sia reso irreperibile seppur regolarmente avvisato;
 - per mezzo di accordi telefonici tra utente ed il personale incaricato dell'affidatario, che possono intervenire anche nel corso della giornata di ispezione;
 - per mezzo di accordi diretti tra utente e personale tecnico dell'affidatario, che possono intervenire anche nel corso della giornata di ispezione;
 - altre forme di preavviso che comunque non rechino eccessivi disagi all'utenza.
- 3 Qualora l'utente non fosse disponibile alla data indicata nel preavviso, dovrà, entro 5 giorni antecedenti la data prevista per il controllo, contattare i numeri telefonici

nell'orario in esso indicati, per concordare un nuovo appuntamento da fissare entro i 30 giorni successivi.

- 4 Nel caso di ispezioni onerose, su impianti non certificati o di seconda ispezione a pagamento, nei casi previsti nel presente regolamento e dal **Regolamento regionale**, al momento dell'ispezione l'utente dovrà consegnare all'ispettore l'attestazione di avvenuto pagamento.
- 5 Qualora l'utente non disponga della ricevuta di avvenuto pagamento, l'ispezione avrà comunque luogo e l'utente dovrà inviare copia della ricevuta di pagamento all'organismo di controllo entro 10 giorni dalla data dell'ispezione.
- 6 In caso di mancato pagamento entro i termini indicati al comma precedente, l'ispezione si considera non effettuata per rifiuto del responsabile dell'impianto a consentire i controlli e si applica quanto previsto nei casi di ispezione non effettuata per cause imputabili all'utente, come disciplinato nei commi che seguono.
- 7 Qualora l'ispezione non potesse essere effettuata per causa imputabile all'utente, sarà applicato un addebito, a titolo di rimborso spese, di **€ 100,00**, e la verifica verrà effettuata in altra data.
- 8 Il preavviso della seconda ispezione sarà inviato mediante lettera raccomandata A/R o PEC e l'utente dovrà esibire al tecnico ispettore la ricevuta di versamento degli importi dovuti. Qualora non esibisca detta ricevuta, l'ispezione non sarà effettuata, e la mancata effettuazione sarà considerata quale rifiuto del responsabile dell'impianto a consentire i controlli.
- 9 Qualora anche la seconda ispezione non si potesse effettuare per cause imputabili all'utente, ivi compreso il rifiuto a consentire l'ispezione di cui al comma precedente, oltre ad un ulteriore addebito, a titolo di rimborso spese, del medesimo importo specificato al comma 7, si provvederà all'applicazione del D.Lgs 164 del 23/05/2000 art. 16, comma 6, con la richiesta, all'impresa di distribuzione del combustibile, di sospensione della fornitura.
- 10 L'ispezione non è sostitutiva della manutenzione dell'impianto, nel caso in cui venga accertata, nel corso dell'ispezione, la mancata manutenzione, il responsabile dell'impianto viene diffidato a eseguire la manutenzione entro trenta giorni successivi all'ispezione decorso tale termine si applica l'art. 10 del presente regolamento.

Art. 7 OPERAZIONI DI CONTROLLO

- 1 L'ispettore, che dovrà avere libero accesso agli impianti, controllerà che gli stessi siano gestiti, eserciti e mantenuti in modo conforme ai disposti della Legislazione vigente e alle norme tecniche applicabili.
- 2 In particolare l'ispettore eseguirà le operazioni previste all'art. 17 del **Regolamento regionale**, con le modalità ivi indicate.
- 3 In presenza di anomalie, tecniche, documentali ed amministrative, l'ispettore provvede a consegnare al responsabile l'invito alla messa a norma, con indicazione dei termini entro cui comunicare l'avvenuto adeguamento dell'impianto e contestualmente diffida il responsabile dall'utilizzo dell'impianto stesso prima dell'adeguamento.
- 4 Fermo restando quanto previsto nel **Regolamento regionale**, qualora entro i termini sopra indicati il responsabile dell'impianto non provveda a comunicare, alla Provincia o all'organismo esterno, l'avvenuto adeguamento dell'impianto alle norme vigenti, sarà attivato il procedimento di sospensione della fornitura di gas di rete secondo quanto stabilito dal D.lgs 164/2000 e ss.mm.ii.
- 5 La comunicazione di avvenuto adeguamento dovrà essere effettuata mediante dichiarazione sostitutiva, secondo la modulistica indicata dalla Provincia o dall'organismo esterno, e mediante la contestuale trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica, da redigere dopo l'adeguamento, con le modalità di cui all'art. 3, da parte di manutentore abilitato.

Art. 8 PROCEDURA PER LE VERIFICHE

- 1 Qualora il responsabile dell'impianto si rifiuti di apporre la firma sul Rapporto di Prova di cui all'art. 17, comma 7, del **Regolamento regionale**, lo stesso sarà notificato a mezzo raccomandata A/R o PEC.

Art. 9 RECUPERO SOMME DOVUTE DAGLI UTENTI

- 1 La Provincia attiverà le procedure necessarie nei confronti degli utenti morosi, per la riscossione coattiva del costo dell'ispezione e degli oneri aggiuntivi di cui all'art. 6.

Art. 10 ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI

- 1 Nei casi di violazione alle norme vigenti e al presente regolamento, la Provincia applica le sanzioni previste dall'art. 22 del *Regolamento regionale*.
- 2 In seguito ad ispezione, quando venga rilevata un'anomalia nella gestione dell'impianto termico, l'autorità competente o l'organismo esterno invitano il responsabile dell'impianto ad eliminare l'irregolarità, indicando i termini entro cui adempiere. Decorsi i tempi prescritti viene avviato il procedimento sanzionatorio ai sensi della Legge 689/1981.

Art. 11 ISTITUZIONE DEL “BOLLINO VERDE”

- 1 Ai fini della certificazione degli impianti termici, di cui all'art. 18 del *Regolamento regionale*, è istituito il “*Bollino verde*”, che viene acquisito dalle imprese abilitate alla manutenzione ed installazione degli impianti termici, che hanno l'onere di trasmissione delle certificazioni, come previsto nel *Regolamento regionale*.
- 2 Per poter acquisire il Bollino verde le imprese devono accreditarsi presso la Provincia o presso l'organismo esterno, presentando la documentazione necessaria a dimostrare le abilitazioni previste per legge.
- 3 La documentazione deve essere aggiornata almeno ogni 2 anni e comunque quando richiesta dall'autorità di controllo.
- 4 Il rilascio del bollino è subordinato all'adempimento da parte del manutentore dell'obbligo della verifica e taratura dello strumento almeno ogni 12 mesi secondo le indicazioni fornite dalla UNI 10389 così come previsto dall'art. 15 comma 5 del *Regolamento regionale*.

Art. 12 DISPOSIZIONI FINALI

- 1 Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni valgono tutte le normative tecniche ed amministrative vigenti o che saranno emanate in materia.

ALLEGATO “A” AL REGOLAMENTO

	Tipologia d’impianto	Periodicità (impianti nuovi)	Periodicità (impianti esistenti)	Tariffa certificazio ni (IVA esclusa)	Tariffa certificazio ni (IVA inclusa)
A	$5 \leq P_n < 35$ ⁽¹⁾	4	4	€ 9,84	€ 12,00
B	$P_n < 35$ ⁽²⁾	4	2	€ 9,84	€ 12,00
C	$35 \leq P_n < 60$ ⁽²⁾	2	1	€ 24,59	€ 30,00
D	$60 \leq P_n < 116$ ⁽²⁾	2	1	€ 40,98	€ 50,00
E	$116 \leq P_n < 350$ ⁽²⁾	2	1	€ 65,57	€ 80,00
F	$P_n \geq 350$ ⁽²⁾	2	1	€ 81,97	€ 100,00
	<i>(1) apparecchi assimilati ad impianti termici</i>				
	<i>(2) impianti termici</i>				

ALLEGATO “B” AL REGOLAMENTO

	Tipologia d’impianto	Periodicità (impianti nuovi)	Periodicità (impianti esistenti)	Tariffa Ispezioni (IVA esclusa)	Tariffa Ispezioni (IVA inclusa)
A	$5 \leq P_n < 35$ ⁽¹⁾	4	4	€ 49,18	€ 60,00
B	$P_n < 35$ ⁽²⁾	4	2	€ 49,18	€ 60,00
C	$35 \leq P_n < 60$ ⁽²⁾	2	1	€ 73,77	€ 90,00
D	$60 \leq P_n < 116$ ⁽²⁾	2	1	€ 98,36	€ 120,00
E	$116 \leq P_n < 350$ ⁽²⁾	2	1	€ 122,95	€ 150,00
F	$P_n \geq 350$ ⁽²⁾	2	1	€ 204,92	€ 250,00
	<i>(1) apparecchi assimilati ad impianti termici</i>				
	<i>(2) impianti termici</i>				